

DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL PIANO PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA

CHIARIMENTI istanze consuntive 2024

DM 10 GIUGNO 2025



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c.servizio2@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c.servizio2@beniculturali.it

1.PIANO POTENZIAMENTO CIRCUITO SALE CINEMATOGRAFICHE DM 190 DEL 10 GIUGNO 2025 – PRESENTAZIONE ISTANZA CONSUNTIVA – TERMINI E MODALITÀ

1.1. Entro quando deve essere presentata la richiesta di saldo?	3
1.2. Cosa succede se si supera il termine di 90 giorni per la presentazione della richiesta di saldo?	3
1.3. Ho concluso i lavori e sono già trascorsi i 90 giorni previsti per la presentazione dell'istanza consuntiva, ma la piattaforma DGCOL non è stata ancora aperta. Cosa devo fare?	3
1.4. Quali documenti devono essere allegati alla richiesta di saldo?	3
1.5. In cosa consiste l'attestazione dei costi?	4
1.6. Quali informazioni devono essere riportate nell'attestazione dei costi?	4
1.7. Come si sceglie il revisore legale?	4
1.8. Quali spese possono essere rendicontate?	5
1.9. Le fatture non ancora pagate possono essere rendicontate?	5
1.10. Le fatture devono riportare il CUP del progetto?	5
1.11. L'IVA è un costo ammissibile?	5
1.12. I pagamenti in contanti sono ammissibili?	5
1.13. Sono ammissibili le spese di progettazione e direzione dei lavori?	6
1.14. Le fatture relative a lavori o progetti avviati prima della richiesta o dell'attribuzione del CUP devono riportare obbligatoriamente il Codice Unico di Progetto?	6
1.15. La scheda intervento nell'istanza consuntiva deve riportare la data esatta dell'inizio e della fine dei lavori?	7
1.16. Quali informazioni deve contenere il certificato di regolare esecuzione dei lavori?	7
1.17. Chi può rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori?	7
1.18. È possibile modificare il progetto approvato durante l'esecuzione dei lavori?	7
1.19. Nella compilazione dell'istanza consuntiva posso modificare i dati inseriti nella domanda preventiva?	8
1.20. Le economie realizzate durante l'esecuzione dei lavori incidono sul contributo?	8
1.21. Come viene effettuata l'erogazione del saldo?	8
1.22. Sono ammissibili spese sostenute prima del periodo previsto dal Bando?	9
1.23. È possibile rendicontare beni usati?	9
1.24. Se non ho completato i lavori entro i termini previsti dal Bando, posso chiedere una proroga?	9

1.25. Se non ho completato i lavori entro i termini previsti dal Bando, per ragioni straordinarie e imprevedibili, anche in questo caso non posso richiedere alcuna proroga?	10
1.26. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici?	10
1.27. Devo dichiarare altri contributi pubblici ricevuti per il medesimo intervento?	11
1.28. Il mio contributo può essere rideterminato in relazione ad altri aiuti di Stato che ho percepito?	11
1.29. Se ho ottenuto sia il contributo del Piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali sia il credito d'imposta per il medesimo intervento sulla mia sala, cosa succede in fase di liquidazione del saldo del contributo ex art 28 della Legge Cinema?	11
1.30. L'istanza consuntiva equivale a una formale richiesta di erogazione del saldo?	12
1.31. ho concluso i lavori e sto presentando istanza consuntiva. Non ho mai richiesto alla DGCA l'acconto del 30% del contributo riconosciuto in fase di assegnazione, posso richiedere il suddetto contributo per intero?	12
2. FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO – VERIFICHE E CONTROLLI	13
2.1. I requisiti di ammissibilità del contributo in fase preventiva devono essere confermati in fase consuntiva?	13
2.2. Quali sono i controlli successivi all'erogazione del contributo?	13
2.3. La DGCA può richiedere documentazione aggiuntiva?	13
2.4. La DGCA può effettuare sopralluoghi?	14
2.5. Per quanto tempo la sala deve rimanere in attività dopo il riconoscimento del contributo?	14
2.6. Sono previsti obblighi di programmazione cinematografica dopo l'erogazione del contributo?	15
2.7. Come viene calcolata la quota minima di film italiani o europei?	15
2.8. Cosa succede se la sala cessa l'attività prima del termine dei cinque anni?	15
2.9. Gli interventi di accessibilità sensoriale sono obbligatori?	15
2.10. Le spese per sottotitoli, audiodescrizioni e ausili per persone con disabilità devono essere certificati da un tecnico?	16

1. Piano potenziamento circuito sale cinematografiche DM 190 del 10 giugno 2025 – *PRESENTAZIONE ISTANZA CONSUNTIVA – termini e modalità*

1.1. Entro quando deve essere presentata la richiesta di saldo?

Così come previsto dall'art. 4 del Bando relativo al Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, la richiesta di saldo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo e disponibile sulla piattaforma DGCOL.

La richiesta deve essere corredata dalla documentazione prevista dal Bando e dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute. Eventuali spese non adeguatamente documentate o non conformi ai requisiti di ammissibilità non potranno essere riconosciute ai fini della determinazione del contributo definitivo.

1.2. Cosa succede se si supera il termine di 90 giorni per la presentazione della richiesta di saldo?

Il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori è previsto dal Bando per la presentazione della richiesta di saldo e della relativa rendicontazione.

Il mancato rispetto di tale termine può comportare la decadenza dal beneficio, salvo i casi in cui la normativa di riferimento o specifici provvedimenti della Direzione generale Cinema e audiovisivo prevedano diversamente.

Si raccomanda pertanto ai beneficiari di predisporre tempestivamente tutta la documentazione necessaria e di trasmettere la richiesta di saldo entro il termine previsto, completa di rendicontazione delle spese sostenute e della relativa documentazione giustificativa.

1.3. Ho concluso i lavori e sono già trascorsi i 90 giorni previsti per la presentazione dell'istanza consuntiva, ma la piattaforma DGCOL non è stata ancora aperta. Cosa devo fare?

Qualora l'intervento sia stato completato e il termine di 90 giorni previsto dal Bando per la presentazione dell'istanza consuntiva decorra prima dell'apertura della piattaforma dedicata, il beneficiario non può essere ritenuto inadempiente per una causa non dipendente dalla propria volontà.

In tale circostanza, il beneficiario dovrà presentare l'istanza consuntiva attraverso la piattaforma non appena questa sarà resa disponibile, nel rispetto delle eventuali indicazioni operative successivamente comunicate dalla DGCA e i 90 giorni decorreranno dall'apertura della piattaforma DGCOL.

Qualora invece i lavori si siano conclusi dopo l'apertura della piattaforma DGCOL il termine dei 90 giorni decorre – seguendo le ordinarie tempistiche previste da bando - dalla data di fine lavori.

Resta ferma l'opportunità di conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'intervento completato e, ove ritenuto necessario, di dare tempestiva comunicazione alla DGCA dell'avvenuta conclusione dei lavori.

1.4. Quali documenti devono essere allegati alla richiesta di saldo?

Alla richiesta di saldo devono essere allegati:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;
- eventuale certificato di collaudo, ove richiesto dalla normativa vigente;

- attestazione del costo complessivo dei lavori e della congruità delle spese sostenute rilasciata dai soggetti accreditati;
- dichiarazione relativa alle fonti di copertura finanziaria dell'intervento;
- ulteriore documentazione amministrativa e tecnica prevista dalla modulistica.

1.5. In cosa consiste l'attestazione dei costi?

L'attestazione dei costi è il documento il soggetto incaricato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, certifica che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute, che siano pertinenti al progetto finanziato, che risultino correttamente documentate e rispettino i requisiti di ammissibilità previsti. L'attestazione deve essere supportata da idonea documentazione giustificativa, quali fatture, quietanze di pagamento, contratti e altra documentazione utile a comprovare la regolarità della spesa. La mancata presentazione dell'attestazione o la presenza di irregolarità nella documentazione prodotta può comportare la riduzione o la non ammissibilità delle spese rendicontate ai fini della liquidazione del contributo.

1.6. Quali informazioni devono essere riportate nell'attestazione dei costi?

Tutte le spese rendicontate devono essere attestate da un soggetto abilitato alla certificazione delle spese (revisore legale, società di revisione o altro soggetto previsto dalla normativa applicabile), mediante apposita attestazione che certifichi:

- il costo complessivo dell'intervento realizzato;
- l'effettività delle spese sostenute, con riferimento alla documentazione contabile e ai relativi pagamenti;
- la congruità delle spese sostenute rispetto all'intervento finanziato e ai valori di mercato;
- la presenza del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture e nei documenti di spesa pagati e rendicontati, ove previsto dalla normativa vigente.

A supporto della certificazione dovranno essere conservati ed esibiti, ove richiesti dalla DGCA:

- fatture o documenti contabili equivalenti;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento mediante strumenti tracciabili;
- quadro riepilogativo delle spese rendicontate;
- eventuale documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento.

La DGCA si riserva di effettuare ulteriori verifiche sulla documentazione prodotta e di richiedere integrazioni o chiarimenti qualora necessari ai fini dell'istruttoria.

1.7. Come si sceglie il revisore legale?

Il beneficiario può scegliere liberamente il revisore legale incaricato di rilasciare l'attestazione dei costi, purché il professionista sia regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data di sottoscrizione dell'attestazione.

L'incarico può essere conferito a:

- un revisore legale persona fisica;
- uno studio professionale tramite un revisore legale iscritto al Registro;
- una società di revisione legale.

Nel caso di società già soggette a revisione legale dei conti, l'attestazione può essere rilasciata anche dal revisore o dalla società di revisione già incaricati della revisione della società.

Si raccomanda di verificare preventivamente l'iscrizione del professionista al Registro dei Revisori Legali e di affidare l'incarico con adeguato anticipo rispetto alla presentazione dell'istanza a consuntivo, al fine di consentire tutte le necessarie verifiche sulla documentazione di spesa.

1.8. Quali spese possono essere rendicontate?

Sono ammissibili le spese rientranti nelle categorie indicate nella Tabella 1 allegata al Bando e, più in generale, tutti i costi direttamente e strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento finanziato, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario, adeguatamente documentati mediante fatture o documentazione contabile equivalente e pagati con modalità tracciabili.

Le spese rendicontate devono risultare coerenti con il progetto approvato e con le finalità per le quali il contributo è stato concesso. La DGCA si riserva di verificare, in sede di rendicontazione finale, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute.

1.9. Le fatture non ancora pagate possono essere rendicontate?

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, possono essere rendicontate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e pagate mediante modalità tracciabili. Le fatture non ancora saldate alla data di presentazione dell'istanza non possono essere considerate ai fini del riconoscimento del contributo.

Resta fermo che le fatture emesse entro la data di ultimazione dell'intervento, ma non ancora pagate a tale data, possono essere saldate entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione finale. In tal caso, le relative spese potranno essere rendicontate purché il pagamento intervenga entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori e sia adeguatamente documentato mediante idonea prova di pagamento tracciabile.

1.10. Le fatture devono riportare il CUP del progetto?

Sì. La documentazione di spesa deve essere conforme alla normativa vigente in materia di tracciabilità e monitoraggio degli investimenti pubblici.

Ove previsto dalla normativa applicabile, le fatture e gli altri documenti contabili riferiti all'intervento finanziato devono riportare il CUP assegnato al progetto.

L'assenza del CUP nei casi in cui esso sia obbligatorio può incidere sull'ammissibilità della spesa.

1.11. L'IVA è un costo ammissibile?

In linea generale, l'IVA costituisce un costo ammissibile solo nella misura in cui rappresenti un costo effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario e non sia recuperabile, detraibile o compensabile.

1.12. I pagamenti in contanti sono ammissibili?

No. Tutte le spese rendicontate devono risultare effettivamente sostenute e pagate mediante strumenti che garantiscano la piena tracciabilità dell'operazione, nel rispetto della normativa vigente.

Non sono pertanto ammissibili:

- pagamenti effettuati in contanti;
- pagamenti per i quali non sia possibile identificare con certezza il soggetto pagatore, il beneficiario, l'importo e la causale;
- spese prive di adeguata documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Sono generalmente ammessi, purché adeguatamente documentati:

- bonifici bancari o postali;
- ricevute bancarie (Ri.Ba.);
- assegni bancari o circolari non trasferibili accompagnati dalla prova dell'incasso;
- altri strumenti di pagamento tracciabili consentiti dalla normativa vigente.

La DGCA verifica la tracciabilità dei pagamenti sulla base della documentazione prodotta in sede di rendicontazione e può richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni qualora la documentazione non risulti sufficiente a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa.

1.13. Sono ammissibili le spese di progettazione e direzione dei lavori?

Sì. Sono ammissibili le spese tecniche direttamente connesse alla realizzazione dell'intervento, comprese:

- progettazione;
- oneri amministrativi e concessori;
- direzione dei lavori;
- coordinamento della sicurezza;
- collaudo;
- altre prestazioni tecniche strettamente connesse all'intervento finanziato.

Tali spese sono riconosciute entro il limite massimo del 12% del costo complessivo dell'intervento e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro 20.000,00.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese dovranno essere adeguatamente documentate e risultare direttamente riferibili all'intervento oggetto del contributo. La DGCA si riserva di verificare la congruità e la pertinenza delle spese tecniche rendicontate in sede di istruttoria finale

1.14. Le fatture relative a lavori o progetti avviati prima della richiesta o dell'attribuzione del CUP devono riportare obbligatoriamente il Codice Unico di Progetto?

No. Per i lavori e/o i progetti avviati prima della richiesta del CUP trovano applicazione le disposizioni transitorie richiamate dalla circolare dell'8 gennaio 2025. In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, l'obbligo di riportare il CUP non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del Codice Unico di Progetto. Pertanto, le fatture emesse antecedentemente all'assegnazione del CUP sono considerate regolari anche in assenza del relativo codice.

Approfondisci al seguente link <https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/piano-potenziamento-circuito-sale-cinematografiche-ex-art-28-della-legge-cinema-chiarimenti-cup/?highlight=cup&ricerca=cup>

In questi casi sarà comunque necessario che il revisore contabile dichiarare nell'attestazione dei costi da allegare in domanda che tutte le spese sostenute siano riconducibili al progetto finanziato.

Restano invece soggette all'obbligo di indicazione del CUP tutte le fatture emesse successivamente alla sua attribuzione.

1.15. La scheda intervento nell'istanza consuntiva deve riportare la data esatta dell'inizio e della fine dei lavori?

Si. Nella scheda intervento dell'istanza consuntiva dovranno essere riportate delle date certe ed effettive, in quanto in questa fase i lavori devono già essere conclusi. Si ricorda, in questa sede, che la data **EFFETTIVA di inizio lavori non potrà in ogni caso essere successiva ad essa di oltre 12 mesi dalla data di INIZIO INVESTIMENTO. I lavori dovranno inoltre concludersi entro e non oltre 24 mesi dalla data di inizio lavori.**

La data di inizio lavori è comprovata dalla documentazione richiesta in sede di richiesta d'acconto e potrà essere richiesta anche in sede di pagamento del saldo qualora la DGCA lo ritenesse necessario

1.16. Quali informazioni deve contenere il certificato di regolare esecuzione dei lavori?

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori, in qualsiasi forma venga redatto, deve prevedere tutte le informazioni inerenti i lavori da effettuare, ossia:

- data di inizio dei lavori (entro 12 mesi dalla data dell'investimento)
- data fine lavori (entro 24 mesi dalla data di inizio lavori)
- il cronoprogramma dei lavori effettuati
- descrizione dettagliata dei lavori effettuati e dei materiali utilizzati
- Totale costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento

1.17. Chi può rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori?

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere rilasciato da un tecnico abilitato, competente in relazione alla natura dell'intervento realizzato e iscritto al relativo albo o ordine professionale, ove previsto dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo, il certificato può essere rilasciato da:

- un ingegnere;
- un architetto;
- un geometra;
- un perito industriale;
- altro professionista abilitato, nei limiti delle competenze professionali previste dalla normativa applicabile.

Il professionista che sottoscrive il certificato deve attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono stati eseguiti regolarmente, conclusi e conformi agli interventi realizzati, nonché coerenti con la documentazione presentata a supporto dell'istanza di saldo.

Qualora l'intervento non richieda necessariamente la direzione lavori ai sensi della normativa vigente, resta comunque necessario che la regolare esecuzione sia attestata da un soggetto tecnicamente qualificato in grado di certificare l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati.

1.18. È possibile modificare il progetto approvato durante l'esecuzione dei lavori?

Sì. Eventuali modifiche al progetto approvato sono consentite purché risultino coerenti con le finalità e gli obiettivi dell'intervento finanziato e non alterino la natura, le caratteristiche essenziali o i requisiti che hanno determinato l'ammissione al contributo.

Le variazioni dovranno essere adeguatamente documentate in sede di rendicontazione finale e dovranno consentire alla DGCA di verificare la coerenza dell'intervento effettivamente realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento.

Resta fermo che:

- l'importo del contributo concesso costituisce il limite massimo riconoscibile e non può essere aumentato a seguito di eventuali maggiori spese sostenute dal beneficiario;
- qualora il costo complessivo dell'intervento o l'ammontare dei costi ammissibili risultino inferiori a quelli presi a riferimento in sede di concessione, la DGCA procederà alla rideterminazione del contributo spettante applicando ai costi ammissibili effettivamente riconosciuti la medesima percentuale di contribuzione utilizzata per il calcolo del contributo originariamente concesso;
- la DGCA si riserva di valutare, in sede di rendicontazione e controllo, l'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute e la conformità delle modifiche apportate rispetto alle finalità del Bando.

Eventuali variazioni che incidano in modo sostanziale sul progetto finanziato dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della DGCA secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.

1.19. Nella compilazione dell'istanza consuntiva posso modificare i dati inseriti nella domanda preventiva?

Sì, la domanda consuntiva consente di confrontare i dati dichiarati in fase preventiva con quelli effettivamente realizzati al termine dell'intervento.

In particolare, la procedura prevede:

- una tabella riepilogativa non modificabile contenente i dati inseriti nella domanda preventiva;
- una sezione modificabile nella quale il beneficiario deve inserire i dati consuntivi finali relativi all'intervento realizzato e alle spese effettivamente sostenute.

I dati consuntivi devono rappresentare la situazione definitiva del progetto e devono essere coerenti con la documentazione presentata a supporto della richiesta di saldo. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda preventiva devono essere adeguatamente rappresentate attraverso la compilazione della sezione dedicata della domanda consuntiva.

1.20. Le economie realizzate durante l'esecuzione dei lavori incidono sul contributo?

Sì. Il contributo è determinato sulla base del costo ammissibile effettivamente sostenuto, rendicontato e riconosciuto dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Qualora, in sede di rendicontazione finale, il costo complessivo dell'intervento o l'ammontare delle spese ammissibili risultino inferiori rispetto a quelli considerati in fase di concessione del contributo, la DGCA procederà alla rideterminazione del contributo spettante, applicando ai costi ammissibili effettivamente riconosciuti la medesima aliquota di contribuzione utilizzata per il calcolo del contributo originariamente concesso.

Viceversa, eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario rispetto a quelli preventivati non comportano un aumento del contributo concesso, che resta limitato all'importo massimo approvato in sede di assegnazione.

La DGCA verifica in sede di rendicontazione la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute ai fini della determinazione del contributo definitivo.

1.21. Come viene effettuata l'erogazione del saldo?

Il saldo del contributo viene erogato a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa dal beneficiario e della verifica dell'ammissibilità delle spese rendicontate.

Le tempistiche di erogazione dipendono dalla completezza e regolarità dell'istanza di saldo, dall'esito dell'istruttoria svolta dalla DGCA e dal completamento delle verifiche propedeutiche previste dalla normativa vigente.

In particolare, prima del pagamento, la DGCA procede alle verifiche relative a:

- regolarità contributiva (DURC) del beneficiario;
- documentazione antimafia, ove prevista dalla normativa vigente per contributi di importo superiore a euro 150.000,00;
- verifica di non inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00;
- eventuali ulteriori controlli amministrativi, contabili e documentali previsti dalla normativa applicabile.

L'erogazione del saldo è subordinata al completamento con esito favorevole di tutte le verifiche previste e alla positiva conclusione dell'istruttoria sulla rendicontazione presentata dal beneficiario.

1.22. Sono ammissibili spese sostenute prima del periodo previsto dal Bando?

No. Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti effettuati nel periodo temporale individuato dal Bando per la specifica annualità di riferimento.

Le spese sostenute al di fuori dei periodi di ammissibilità previsti non possono essere riconosciute ai fini della determinazione del costo ammissibile e del contributo concedibile, anche qualora siano riferibili all'intervento oggetto della domanda.

Ai fini dell'ammissibilità, la DGCA verifica il rispetto dei termini temporali previsti dal Bando sulla base della documentazione prodotta dal beneficiario, compresa la documentazione di spesa e quella attestante l'effettivo sostenimento dell'investimento.

Eventuali deroghe o eccezioni sono ammesse esclusivamente nei casi espressamente previsti dal Bando o da successivi provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

1.23. È possibile rendicontare beni usati?

No, salvo diversa ed espressa previsione contenuta nel Bando, nella modulistica o nelle disposizioni attuative pubblicate dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

In linea generale, sono ammissibili esclusivamente gli investimenti direttamente e strettamente connessi all'intervento finanziato, adeguatamente documentati e conformi alle condizioni previste dalla disciplina di riferimento.

Pertanto, i beni usati non sono ammissibili ai fini della rendicontazione, salvo che la loro ammissibilità sia espressamente prevista dalla normativa applicabile e siano soddisfatte le eventuali condizioni richieste dalla DGCA.

La DGCA si riserva di verificare, in sede istruttoria e di rendicontazione, la natura dei beni acquisiti e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

1.24. Se non ho completato i lavori entro i termini previsti dal Bando, posso chiedere una proroga?

No. Il Bando non prevede la concessione di proroghe per la realizzazione degli interventi.

I lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di inizio dell'intervento. Decorso tale termine, non è possibile ottenere una proroga dei tempi di esecuzione.

Considerato che il contributo per il potenziamento delle sale cinematografiche è previsto su base annuale, qualora l'intervento non sia stato completato entro i termini previsti, il soggetto interessato potrà valutare la rinuncia al contributo concesso e la partecipazione a una successiva annualità del Bando, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dalla relativa procedura.

Resta fermo che l'ammissibilità di una nuova domanda è subordinata alle disposizioni contenute nel Bando di riferimento e alla verifica dei requisiti richiesti per l'annualità interessata.

1.25. Se non ho completato i lavori entro i termini previsti dal Bando, per ragioni straordinarie e imprevedibili, anche in questo caso non posso richiedere alcuna proroga?

Se i lavori non sono stati ultimati per cause straordinarie, imprevedibili e indipendenti dalla tua volontà, sarà possibile presentare una richiesta di proroga dei termini che verrà valutata direttamente dalla DGCA e che comunque non potrà eccedere i 6 mesi.

In questi casi è importante:

- documentare le cause che hanno determinato il ritardo (ad esempio ritardi nelle forniture, eventi meteorologici eccezionali, provvedimenti amministrativi, problemi tecnici non imputabili al beneficiario, ecc.);
- conservare tutta la documentazione probatoria (comunicazioni dei fornitori, verbali, PEC, relazioni tecniche, certificazioni, ecc.);
- comunicare tempestivamente la situazione alla DGCA;
- presentare un'eventuale richiesta di proroga o una relazione illustrativa dettagliata tempestivamente e non a ridosso della scadenza dei termini previsti per la conclusione dei lavori e per la presentazione dell'istanza consuntiva

Tuttavia, la decisione finale sulla validità della giustificazione spetta sempre all'amministrazione.

1.26. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici?

Sì. I contributi concessi nell'ambito del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali sono cumulabili con altri aiuti pubblici fino al limite massimo dell'80% dei costi totali dell'intervento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Riferimento: art. 6, comma 1.

Esempio 1 - Cumulo consentito

- Costo totale dell'intervento: € 500.000,00
- Contributo regionale: € 150.000,00
- Contributo DGCA richiesto: € 200.000,00
- Totale aiuti pubblici: € 350.000,00 (70% del costo)

Esempio 2 - Cumulo non consentito

- Costo totale dell'intervento: € 500.000,00
- Contributo comunale: € 150.000,00
- Contributo regionale: € 150.000,00
- Contributo DGCA richiesto: € 150.000,00
- Totale aiuti pubblici: € 450.000,00 (90% del costo)

1.27. Devo dichiarare altri contributi pubblici ricevuti per il medesimo intervento?

Sì. In sede di richiesta di saldo, il beneficiario è tenuto a dichiarare tutte le fonti di copertura finanziaria dell'investimento relative all'intervento oggetto di contributo, comprese eventuali ulteriori agevolazioni, sovvenzioni o finanziamenti pubblici ottenuti a qualsiasi titolo per il medesimo progetto.

A tal fine, devono essere indicati tutti i contributi pubblici ricevuti o concessi, specificando, ove richiesto, l'ente erogatore, la misura di finanziamento e l'importo riconosciuto. Tale obbligo è finalizzato a consentire alla DGCA di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo degli aiuti e della copertura dei costi dell'investimento.

A titolo esemplificativo, devono essere dichiarati:

- contributi regionali;
- contributi comunali;
- contributi delle Camere di Commercio;
- fondi europei;
- finanziamenti PNRR;
- crediti d'imposta, ove riferiti al medesimo intervento;
- ogni altra agevolazione o contributo pubblico ottenuto per il progetto finanziato.

La mancata indicazione di contributi pubblici riferiti al medesimo intervento può comportare l'applicazione delle verifiche e delle conseguenze previste dal Bando e dalla normativa vigente.

1.28. Il mio contributo può essere rideterminato in relazione ad altri aiuti di Stato che ho percepito?

Sì. L'importo del contributo può essere oggetto di rideterminazione qualora, in sede di istruttoria, controllo o verifica della documentazione presentata, emerga la percezione di ulteriori aiuti pubblici riferiti al medesimo intervento, tali da incidere sui limiti di cumulabilità o sull'intensità massima di aiuto prevista dalla normativa applicabile.

Per tale motivo, il beneficiario è tenuto a dichiarare tutte le agevolazioni, i contributi e i finanziamenti pubblici ottenuti per il progetto finanziato, al fine di consentire alla DGCA di verificare il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Qualora venga accertato il superamento dei limiti previsti, la DGCA può procedere alla rideterminazione del contributo concesso e, nei casi previsti, al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già erogate.

1.29. Se ho ottenuto sia il contributo del Piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali sia il credito d'imposta per il medesimo intervento sulla mia sala, cosa succede in fase di liquidazione del saldo del contributo ex art 28 della Legge Cinema?

In fase di liquidazione del saldo, il contributo può essere rideterminato tenendo conto del Tax Credit eventualmente riconosciuto per le stesse spese ammissibili, al fine di rispettare il limite massimo di agevolazione previsto.

Esempio pratico

Costo complessivo dell'intervento: € 100.000,00

Contributo concesso ex art. 28 Legge Cinema: € 50.000,00

Tax Credit successivamente riconosciuto: € 40.000,00

In sede di istruttoria finale, il contributo sarà ricalcolato considerando il Tax Credit già ottenuto. Pertanto, il contributo effettivamente liquidabile non potrà rimanere pari a € 50.000,00, ma sarà ridotto in modo da rispettare il limite massimo di agevolazione consentito.

Nell'esempio sopra riportato, il contributo dovrà essere rideterminato a 40.000,00 euro

Importante: la rideterminazione avviene esclusivamente in sede di saldo, sulla base degli importi effettivamente riconosciuti e nel rispetto della normativa vigente e delle regole di cumulabilità applicabili.

1.30. L'istanza consuntiva equivale a una formale richiesta di erogazione del saldo?

Sì. La presentazione dell'istanza di saldo costituisce formale richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso.

Con la trasmissione dell'istanza, il beneficiario dichiara di aver completato l'intervento e presenta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile prevista dal Bando ai fini della verifica delle spese sostenute e della determinazione del contributo effettivamente spettante.

L'erogazione del saldo resta in ogni caso subordinata all'esito positivo delle verifiche istruttorie svolte dalla DGCA, nonché all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti e delle condizioni previsti dal Bando, compresa l'apertura della sala con l'ordinaria programmazione.

1.31. ho concluso i lavori e sto presentando istanza consuntiva. Non ho mai richiesto alla DGCA l'acconto del 30% del contributo riconosciuto in fase di assegnazione, posso richiedere il suddetto contributo per intero?

Sì. Qualora il beneficiario non abbia richiesto l'erogazione dell'acconto del 30% del contributo riconosciuto in fase di assegnazione, potrà richiedere l'erogazione dell'intero contributo spettante direttamente in sede di presentazione dell'istanza a consuntivo.

Resta inteso che, anche in assenza della richiesta di acconto, sarà comunque necessario allegare la documentazione attestante l'avvio dei lavori. La DGCA procederà alla verifica della data di inizio dell'intervento, che dovrà risultare conforme ai termini previsti dal bando e, in particolare, avvenuta entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di assegnazione del contributo.

L'importo effettivamente liquidabile sarà inoltre determinato all'esito dell'istruttoria della rendicontazione finale e potrà essere oggetto di eventuale rideterminazione sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e delle eventuali ulteriori agevolazioni riconosciute per il medesimo intervento.

2. Fruizione del contributo – verifiche e controlli

2.1. I requisiti di ammissibilità del contributo in fase preventiva devono essere confermati in fase consuntiva?

Sì, così come riportato anche all'art. 3 del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali il contributo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a ciascuna sala cinematografica, a condizione che:

1. Rispetti i requisiti di fruibilità motoria dei soggetti portatori di handicap motorio o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo.
2. Consenta la fruizione sensoriale da parte di persone con disabilità sensoriale, anche attraverso l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione o che venga adeguato a tal fine in concomitanza dei lavori.

Si prevede inoltre che la sala cinematografica che presenta istanza di contributo si impegna:

1. A svolgere l'attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;
2. A programmare per il periodo complessivo di 36 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. (aliquota è ridotta al 25 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici).

2.2. Quali sono i controlli successivi all'erogazione del contributo?

La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA) può effettuare controlli e verifiche anche successivamente all'erogazione del contributo, al fine di accertare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la realizzazione dell'intervento finanziato e il mantenimento degli obblighi previsti dal Bando.

In particolare, la DGCA può effettuare:

- verifiche documentali sulla documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'intervento finanziato;
- controlli amministrativi e contabili sulla corretta rendicontazione delle spese sostenute;
- verifiche sulla tracciabilità dei pagamenti e sull'effettivo sostenimento delle spese rendicontate;
- controlli sulla realizzazione dell'intervento, al fine di verificarne la conformità rispetto al progetto ammesso a contributo - anche in collaborazione con la SIAE;
- sopralluoghi e ispezioni presso la sala cinematografica o la struttura oggetto dell'intervento - anche in collaborazione con la SIAE;
- verifiche sul mantenimento dei requisiti previsti dal Bando, compresi gli obblighi di permanenza dell'attività e di esercizio della sala cinematografica;
- **controlli sul rispetto degli obblighi di programmazione cinematografica- anche in collaborazione con la SIAE;**

2.3. La DGCA può richiedere documentazione aggiuntiva?

Sì. La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA) può richiedere, in qualsiasi fase dell'istruttoria, della rendicontazione o dei successivi controlli, ulteriore documentazione, chiarimenti o integrazioni qualora

la documentazione prodotta dal beneficiario non risulti sufficiente a verificare la corretta realizzazione dell'intervento, l'effettività delle spese sostenute o il rispetto dei requisiti previsti dal Bando.

La richiesta può riguardare, a titolo esemplificativo:

- documentazione amministrativa, tecnica e contabile;
- fatture e documenti di spesa;
- prove di pagamento e documentazione bancaria;
- contratti, incarichi professionali e autorizzazioni;
- relazioni tecniche e certificazioni;
- documentazione fotografica o altra documentazione utile a comprovare l'intervento realizzato
- Proiezioni abbinate ai codici BA degli schermi presenti nelle sale.

La DGCA si riserva inoltre di effettuare controlli documentali e sopralluoghi, anche successivamente all'erogazione del saldo, al fine di verificare la corretta esecuzione dell'intervento, la permanenza dei requisiti previsti dal Bando e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

La mancata trasmissione della documentazione richiesta o la produzione di documentazione incompleta può incidere sulla conclusione dell'istruttoria, sull'erogazione del contributo.

2.4. La DGCA può effettuare sopralluoghi?

Sì. La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA) può effettuare verifiche documentali, controlli amministrativi e sopralluoghi presso le strutture beneficiarie, sia nel corso dell'istruttoria sia successivamente all'erogazione del contributo.

I sopralluoghi sono finalizzati ad accertare:

- la corretta realizzazione dell'intervento finanziato;
- la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato;
- l'effettivo utilizzo dei beni e delle attrezzature oggetto di contributo;
- la permanenza dei requisiti previsti dal Bando;
- il rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario;
- la corretta fruizione del contributo pubblico.

Nel corso delle verifiche, la DGCA può richiedere l'esibizione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'intervento finanziato, nonché acquisire ogni ulteriore elemento ritenuto necessario ai fini del controllo.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con l'Amministrazione e a mettere a disposizione la documentazione richiesta. L'eventuale accertamento di irregolarità, difformità rispetto al progetto approvato o mancato rispetto degli obblighi previsti dal Bando può comportare l'avvio delle procedure di rideterminazione, revoca o recupero del contributo, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

2.5. Per quanto tempo la sala deve rimanere in attività dopo il riconoscimento del contributo?

La sala beneficiaria deve continuare a svolgere attività di proiezione cinematografica e mantenere la qualifica di sala attiva nella medesima ubicazione per un periodo di cinque anni.

Il termine decorre:

- 1. dalla data di inizio attività, per gli interventi di riattivazione di sale dismesse e di realizzazione di nuove sale o apertura sale ospedaliere (linee d'intervento A, B ed E).**

2. dalla data di erogazione del saldo del contributo, per gli interventi di ampliamento del numero degli schermi e di ristrutturazione o adeguamento di sale esistenti (linee d'intervento C e D);

Il mancato mantenimento dell'attività per il periodo previsto può comportare l'avvio del procedimento di revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate.

2.6. Sono previsti obblighi di programmazione cinematografica dopo l'erogazione del contributo?

Sì. Per un periodo di 36 mesi, decorrente dalla data di erogazione del saldo del contributo oppure dalla data di inizio attività nel caso di nuove sale o sale riattivate, il beneficiario deve garantire una quota minima di programmazione di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo.

In particolare:

- la quota minima è pari al 25% del numero complessivo delle proiezioni effettuate;
- per le sale con non più di due schermi cinematografici, la quota minima è ridotta al 15%.

Il rispetto di tale obbligo può essere oggetto di verifica da parte della DGCA nell'ambito dei controlli successivi all'erogazione del contributo.

2.7. Come viene calcolata la quota minima di film italiani o europei?

La percentuale è calcolata sul numero complessivo delle proiezioni effettuate nella struttura beneficiaria durante il periodo di riferimento. Ai fini del rispetto dell'obbligo, vengono considerate le proiezioni di film di nazionalità italiana o di altro Paese appartenente allo Spazio Economico Europeo.

La DGCA può richiedere la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi di programmazione previsti dal Bando.

2.8. Cosa succede se la sala cessa l'attività prima del termine dei cinque anni?

La permanenza dell'attività della sala per il periodo di cinque anni successivo alla concessione del contributo costituisce uno dei requisiti previsti dal Bando. Qualora la sala cessi l'attività prima della scadenza di tale termine, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla DGCA.

La perdita di tale requisito comporta l'avvio delle procedure di revoca e di recupero del contributo eventualmente erogato, nonché l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dal Bando e dalla normativa vigente. La DGCA valuterà le singole fattispecie sulla base della documentazione e delle circostanze rappresentate dal beneficiario.

2.9. Gli interventi di accessibilità sensoriale sono obbligatori?

Le sale beneficiarie devono garantire la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità motoria e sensoriale.

Ai fini della rendicontazione è opportuno conservare:

- il piano di adeguamento;
- le fatture relative agli interventi o alle tecnologie adottate;
- eventuali contratti/licenze per sistemi di sottotitolazione o audiodescrizione;
- documentazione tecnica che dimostri l'effettiva messa a disposizione del servizio.

2.10. Le spese per sottotitoli, audiodescrizioni e ausili per persone con disabilità devono essere certificati da un tecnico?

No, ma nella domanda l'istante dovrà sottoscrivere un'attestazione nella quale sia garantito che la sala consenta la fruizione da parte delle persone con disabilità motorie e sensoriali

In sede di controllo, la DGCA potrebbe però richiedere documentazione che dimostri l'effettiva realizzazione delle misure di accessibilità, ad esempio:

- relazione tecnica del progettista o del fornitore;
- documentazione e schede tecniche dei sistemi adottati;
- fatture e contratti di acquisto/installazione;
- dichiarazioni di conformità degli impianti, ove applicabili;
- evidenze del funzionamento dei servizi di sottotitolazione o audiodescrizione.